



Bruxelles, 12 ottobre 2020
(OR. en)

11607/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0168(NLE)**

**SCH-EVAL 143
FRONT 286
COMIX 449**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	12 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10984/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell' Islanda (nuova visita), dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Islanda (nuova visita), dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 12 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione,
da parte dell'Islanda (nuova visita), dell'*acquis* di Schengen
nel settore della gestione delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Islanda provvedimenti correttivi tesi a colmare le nuove carenze riscontrate durante la nuova visita di valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 2000 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare delle procedure di verifica delle persone all'ingresso, è importante correggere quanto prima ogni carenza riscontrata. Non deve quindi essere data alcuna indicazione di priorità nell'attuazione delle raccomandazioni.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Islanda deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Islanda è invitata a

Gestione europea integrata delle frontiere:

1. aumentare il numero degli effettivi dell'unità incaricata della gestione delle frontiere e conferire loro poteri di coordinamento che consentano di garantire l'efficace esecuzione dei loro compiti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile delle funzioni di gestione delle frontiere;

Verifiche di frontiera:

2. garantire che il cittadino di paese terzo a cui è negato l'ingresso sia informato circa l'autorità presso la quale può presentare ricorso e del termine per la presentazione di tale ricorso;
3. garantire che le guardie di frontiera possano consultare I-Fado (il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online) o un'altra analoga base di facsimile di documenti falsi e autentici nel corso delle verifiche di frontiera di prima e seconda linea;
4. garantire che le verifiche alle frontiere effettuate sui cittadini dell'UE siano pienamente conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen;

5. garantire che sia verificata l'autenticità dei dati memorizzati nel chip dei passaporti contenenti un supporto di memorizzazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera i), del codice frontiere Schengen;
6. garantire che in caso di revoca o di annullamento del visto, la procedura sia espletata conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, del codice dei visti;
7. allineare all'articolo 8 e ai punti 3.1.3 e 3.2.3 dell'allegato VI del codice frontiere Schengen le procedure relative alle verifiche di frontiera sulle navi da crociera.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
